



SETTORE IV°

SERVIZIO S.U.A.P. E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen. N. 4659 /14

MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO PRIVATO

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE

CONSIDERATO che la macellazione ad uso privato, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/28, è consentita, così come la relativa lavorazione, per carni di animali della specie suina, presso il domicilio dei privati in forza di norme che traggono origine da un fenomeno storico per un territorio, tra l'altro, a caratterizzazione rurale come la nostra città;

ACCERTATO che il suddetto articolo prevede una autorizzazione apposita dell'Autorità Comunale, ma che, per criteri di efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in una autorizzazione complessiva data dalla presente Ordinanza che prevede in dettaglio i requisiti per i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi, in particolare per quanto attiene l'obbligo di comunicazione al Comune della prevista macellazione;

VISTA la disciplina contenuta nel D. Lgs. N. 333/98 in materia di "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento" ed in particolare l'art. 9;

CONSIDERATO che tali norme dispongono che i privati debbano agire, pur derogando alla disciplina generale, nel rigoroso rispetto della tutela degli animali durante la macellazione;

RITENUTO di dovere disciplinare ulteriormente tale materia, al fine di meglio garantire che la prevista attività di macellazione a domicilio avvenga nel rispetto delle finalità perseguite dal legislatore, delle norme poste a tutela e protezione degli animali, di quelle riguardanti l'igiene degli alimenti e di tutte le disposizioni applicabili;

RITENUTO, inoltre, necessario autorizzare e regolamentare la macellazione dei suini per autoconsumo familiare;

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298/28 e le circolari ACIS n. 95 del 14.09.1950 e n. 87 del 27.08.1952;

VISTO il Regolamento 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

VISTO l'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la L.R. Basilicata n. 3 del 1° febbraio 1999;

VISTA la nota n. 200992/72AG del 06.12.2013 della Regione Basilicata – Dip. Salute, Sicurezza e Solid. Soc. ad oggetto: "Macellazione del suino a domicilio";

AUTORIZZA

nel periodo compreso dall'entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 31.03.2015 la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati

ORDINA

- 1) Coloro che intendono macellare suini nel territorio del Comune per consumo privato, devono sottoporre l'intero animale, dopo l'uccisione e prima di iniziare la lavorazione delle carni nel proprio domicilio, alla visita ispettiva veterinaria che avverrà c/o il domicilio dei richiedenti esclusivamente nella giornata feriale di **LUNEDI'** dalle ore **08,00** alle ore **10,00**, previo versamento dei diritti sanitari, pari a € **14,02 per ciascun suino**, tramite bollettino di conto corrente postale n. 95747143 intestato all'A.S.M. – Servizio Veterinario U.O. "B", (causale: visita suino/i macellato/i a domicilio) ed ulteriore versamento di € **8,95/a capo** per l'esame trichinoscopico all'I.Z.S. di Foggia su c.c.p. n. 12938718 (causale: esame trichinoscopico per n. suino/i).

- 2) I soggetti di cui al punto 1, devono dare comunicazione scritta, in triplice copia, mediante **modulo ritirabile presso il Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa, almeno 3 (tre) giorni lavorativi** prima della data prevista per la macellazione, all'Ufficio Protocollo del Comune; il modello, debitamente compilato e protocollato, insieme alle ricevute di versamento innanzi indicata, **sostituisce l'autorizzazione da parte di questa Autorità Comunale;**
- 3) Che gli stessi soggetti concordino con il referente del Servizio Veterinario U.O.B. dell'Azienda Sanitaria A.S.M. ex A.S.L. 5 di Montalbano J.co – Dott. Bruno la normale programmazione della visita ispettiva, ai seguenti recapiti telefonici: **3355338453/0835-986516 (Tel./Fax).**
- 4) La macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e fino ad un numero massimo di **quattro capi** per nucleo familiare. Le carni ottenute non possono essere commercializzate.
- 5) La macellazione dei suini deve essere eseguita da personale esperto, previo stordimento effettuato mediante pistola a proiettile captivo. Il dissanguamento mediante recisione dei grossi vasi del collo (jugulazione) deve avvenire in modo rapido e completo.
- 6) Gli strumenti utilizzati e gli utensili, devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni.
- 7) Le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione prima della visita veterinaria e, in attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico, si potrà procedere alla trasformazione delle carni **solo se le stesse non lasceranno il domicilio del proprietario.**
- 8) L'attestazione di avvenuta visita sanitaria dovrà risultare da dichiarazione rilasciata dal Veterinario competente.
- 9) **Il campione prelevato dal Veterinario Ufficiale, sarà inviato dallo stesso, per il tramite della ASM, all'I.Z.S. di FG-sezione diagnostica di Matera per essere sottoposto ad esame trichinoscopico.**
- 10) Nessuna parte dell'animale potrà essere consumata prima dell'esito favorevole dell'esame trichinoscopico certificato dal laboratorio I.Z.S.

AVVERTE

Che, in caso di inadempienza, i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti secondo i termini di legge.

DISPONE

Di dare diffusione alla presente Ordinanza mediante:


- La pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni;
- L'inserimento nel sito web del Comune;
- La notifica al Servizio Veterinario U.O.B. dell'A.S.M. ex A.S.L. 5 di Montalbano Jonico, per quanto di competenza;
- La notifica al locale Comando di Polizia Municipale.

La presente Ordinanza, dall'entrata in vigore, ha validità fino al 31.03.2015.

Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di controllare il rispetto di tali disposizioni.

Policoro, li 11 DIC 2014

~~Visto~~
IL RESPONSABILE S.U.A.P.
CAPO UOC
Dott. Carmine MORANO



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL IV SETTORE
Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO